

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
MERCATO SETTIMANALE

allegato delibera
CC. n.4 del
22.3.2004

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114
LEGGE REGIONALE 02 AGOSTO 1999, N. 20

COMUNE
FÉNIS

BESENVAL SERGIO
CONSULENTE TECNICO DEL COMMERCIO
LOC. GRANDE CHARRIERE, 64 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE
TEL 0165261402 – 0165261404 FAX 01652787220
E-mail: sergio.besenal@tin.it

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
PRESCRIZIONI GENERALI

Il commercio su area pubblica esercitato nel Comune di Fénis è disciplinato dal titolo X del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", dalla legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 "Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche", dai Regolamenti comunali di Polizia Urbana, d'Igiene e Sanità, dal presente regolamento, unitamente alle planimetrie allegate.
La vigilanza del mercato è affidata al Servizio Polizia Municipale.

CAPITOLO II
ZONE DI MERCATO E LIMITI DI OCCUPAZIONE
ARTICOLO 2

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Per aree pubbliche si intendono strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative della popolazione e per la funzione complementare e calibratrice svolta dal commercio su aree pubbliche rispetto a quello in sede fissa si istituisce un mercato a carattere annuale con cadenza settimanale.

Il commercio su aree pubbliche è esercitato secondo le modalità seguenti:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

A) **MERCATO**

PERIODO	ANNUALE
GIORNO	VENERDÌ
LUOGO	LOC. CHEZ SAPIN
POSTEGGI	4
SETTORE	MISTO
AGRICOLTORI	2

B) **POSTEGGIO FUORI MERCATO**

Non si istituiscono spazi per tale tipologia.

C) **FIERE**

LUOGO	TZANTE' DE BOUVA
DATA	DETERMINATA AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 28
POSTEGGI	3
SETTORE	MISTO
AGRICOLTORI	2

LUOGO	LOC. CHEZ SAPIN
DATA	DETERMINATE AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 28
POSTEGGI	4
SETTORE	MISTO
AGRICOLTORI	2

ARTICOLO 3

ISTITUZIONE, SPOSTAMENTO E SOPPRESSIONE DEI MERCATI

E' facoltà del Consiglio Comunale, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e del capo III della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20, sentito il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale dei consumatori e delle imprese del commercio, di deliberare in materia di nuova istituzione, spostamento e soppressione dei mercati con relativa modifica degli articoli 2, 4 e seguenti del presente regolamento.

ARTICOLO 4

POSTEGGIO E RELATIVE DIMENSIONI

Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità che è data in concessione al titolare dell'attività e si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.

Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.

I posteggi hanno un fronte di ml. 8,20 e un retrobanco di ml. 4,50 per una superficie totale pari a mq. 36,90.

I posteggio contrassegnati con il numero 5 e 6 sono riservati agli agricoltori.

La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare.

In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzi al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.

E' vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posto ad un'altezza minima dal suolo di m. 2 (due), misurata nella parte più bassa e deve presentarsi in modo

decoroso alla vista. E' vietato l'uso di tende le cui dimensioni impediscono la libera circolazione degli acquirenti.
E' altresì vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.

CAPITOLO III
AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 5

RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

La procedura di rilascio delle autorizzazioni amministrative è disciplinata dall'articolo 6, della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20.

L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, decorso il quale le istanze devono considerarsi accolte.

Ai sensi e per effetto dell'articolo 6, 4 comma, della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 il rilascio delle autorizzazioni di tipo A avverrà sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto svolgere l'attività;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio dell'U.S.L.;
- d) attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi;
- e) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
- f) ordine cronologico di spedizione.

ARTICOLO 6
REVOCA DEL POSTEGGIO

Per rilevanti motivi di pubblico interesse il Comune può disporre la revoca del posteggio senza oneri per il Comune e con diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente salvo nel caso di spostamento di fiere e mercati.

ARTICOLO 7
MIGLIORIE

I venditori abituali, al fine di migliorare la loro posizione, possono presentare domanda al competente ufficio onde ottenere il trasferimento in uno dei posti che si rendessero vacanti nel mercato.

L'avviso di posti disponibili sarà esposta nell'apposita bacheca all'interno del mercato per 10 giorni. Trascorso tale periodo si procederà con le stesse modalità di cui all'articolo 5 per la formazione della graduatoria dei richiedenti e l'assegnazione del posto.

CAPITOLO IV

VIABILITÀ

ARTICOLO 8

AREA DESTINATA ALLA SOSTA DEI VEICOLI

La sosta dei veicoli adibiti all'attività di vendita dovrà avvenire entro l'area del posteggio assegnata.

ARTICOLO 9

CIRCOLAZIONE INTERNA

Il Sindaco, con apposite Ordinanze, disciplinerà la circolazione interna nei vari mercati.

I commercianti che non hanno il posto assegnato non possono entrare con i propri veicoli nelle aree dei mercati senza il benestare degli Operatori di Polizia Municipale operanti in loco.

CAPITOLO V
ORARI
ARTICOLO 10
ORARIO DI VENDITA

Ai sensi e per effetto dell'articolo 11 della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 per questioni di ordine pubblico si rende necessario procedere alla determinazione di orari diversi secondo il sistema di vendita in sede fissa oppure su area pubblica, i quali sono stabiliti nel seguente modo:

DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 14,30

Il mercato si effettuerà regolarmente qualora il giorno di mercato coincida con ricorrenze festive, regolarmente riconosciute.

Per questioni di ordine interno dell'area del commercio su area pubblica qualora il posteggio non sia occupato rispettivamente entro le ore 9,00, il posteggio si intenderà temporaneamente non occupato e si procederà ai sensi del successivo articolo 16 (assegnazione giornaliera dei posti vacanti).

In caso di impedimenti gravi il posteggio sarà riservato al titolare per ulteriori trenta minuti previo preavviso telefonico, non abituale, all'Ufficio di Polizia Municipale. Dopo tale ora il posto sarà a disposizione degli Operatori di Polizia Municipale operanti sul mercato i quali dovranno assegnarlo ai venditori occasionali. In questo caso il titolare non potrà reclamare alcun diritto o rimborso.

Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più imprese.

Le operazioni di allestimento delle attrezzature e delle esposizioni possono iniziare a partire da 30 minuti prima dell'inizio dell'apertura del mercato. L'area occupata del posteggio deve essere completamente sgombra entro le ore 15,00.

In caso di inaccessibilità della zona di mercato per cause eccezionali, quali lavori in corso, manifestazioni o condizioni climatiche incompatibile con lo svolgimento del mercato stesso, il Sindaco può, per ragioni di incolumità degli stessi, impedire l'accesso dei commercianti su area pubblica e l'assenza non rientra nel novero dei quattro mesi di cui all'articolo 9 - comma 1° lettera d) della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20.

Il Sindaco, con ordinanza motivata, per motivi di ordine pubblico o di interesse pubblico, può temporaneamente inibire l'esercizio del commercio sull'area pubblica allo scopo individuata e ridurre la stessa dimensione dell'area e dei posteggi.

CAPITOLO VI
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
ARTICOLO 11
DISCIPLINA GENERALE

Tutti coloro che accedono al mercato sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia nonché alle ordinanze del sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori della polizia municipale, dai delegati sanitari e comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

ARTICOLO 12
VENDITORI ABITUALI: DEFINIZIONE

E' definito venditore abituale l'operatore commerciale al quale è stato assegnato un posteggio a carattere continuativo.

La concessione avrà durata decennale e sarà automaticamente rinnovata.

ARTICOLO 13
CRITERI DI PRIORITÀ

Nel caso si rendesse necessario provvedere alla riassegnazione dei posteggi a soggetti già titolari di idonea autorizzazione amministrativa di tipologia A di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 i posteggi derivanti dalla ristrutturazione sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza dell'azienda al mercato di Fénis;
- b) anzianità di iscrizione al registro imprese dell'azienda (ex ditte) per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi del R.D. n. 2011 del 20 settembre 1934;
- c) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
- d) sorteggio.

ARTICOLO 14
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI: GRADUATORIA

Al fine di stilare la graduatoria, sarà nominata un'apposita commissione composta dal Segretario Comunale, da un operatore della Polizia Municipale o da un suo delegato, da un rappresentante degli operatori presenti sul mercato.

La graduatoria sarà affissa all'albo pretorio e presso le aree di mercato. E' possibile presentare osservazioni e proposte di modifica al competente Ufficio comunale che le accoglie o le respinge entro i successivi 15 giorni. Nel caso di accoglimento la graduatoria corretta sarà pubblicata per ulteriori due mercati all'albo pretorio e presso le aree di mercato. Successivamente a detti termini si procede all'assegnazione dei posteggi ristrutturati con scelta degli interessati in base all'ordine di graduatoria nell'ambito delle relative classi. Gli interessati devono decidere entro lo stesso giorno, pena la retrocessione all'ultimo posto della graduatoria.

ARTICOLO 15
VENDITORI OCCASIONALI: DEFINIZIONE

E' definito venditore occasionale l'operatore al quale non è assegnatario di posteggio in via continuativa. Costoro potranno svolgere la loro attività nei posteggi che giornalmente risulteranno liberi, nella zona di mercato.

ARTICOLO 16
ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è prioritariamente assegnato, di volta in volta, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 del presente regolamento.

La graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione giornaliera dei posti vacanti è aggiornata settimanalmente e sarà esposta all'albo comunale. L'area di concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

I commercianti su area pubblica che non hanno il posto assegnato non possono entrare nell'area di mercato senza il benestare degli Operatori preposti.

Durante l'assegnazione, i venditori occasionali che, senza giustificato motivo, sono assenti nel momento del loro turno, perdono il diritto di prelazione.

I venditori che non occupino o rifiutino il posto loro assegnato sono considerati assenti.

E' fatta salva la graduatoria in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

CAPITOLO VII
DISCIPLINA DELLE VENDITE
ARTICOLO 17

AMMISSIONE ALLE ZONE DI MERCATO PER LA VENDITA

Sono ammessi al mercato i commercianti su area pubblica, i produttori agricoli purché in regola con le autorizzazioni e con le concessioni del posteggio.

Dovranno essere in regola con le norme tutti coloro che intendono effettuare vendite in qualsivoglia occasione.

ARTICOLO 18
OBBLIGHI A CARICO DEL COMMERCIANTE

Durante le operazioni di vendita, l'autorizzazione amministrativa al commercio dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Operatori di Polizia Municipale addetti al controllo.

Ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione.

ARTICOLO 19
DIVIETO PER I COMMERCIANTI

E' assolutamente vietato, nel collocare i banchi, fare buchi nel suolo con qualsiasi mezzo senza autorizzazione specifica.

E' vietato il collocamento diretto al suolo di qualsiasi genere di merce e così pure la vendita diretta su carri e veicoli se non già convenientemente attrezzati a tale scopo.

Il piede del banco ed i pali di sostegno delle tende devono avere una base di appoggio atta ad impedire la penetrazione ed il danneggiamento dell'asfalto.

Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute in vista, in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli Agenti e dai Funzionari della Vigilanza sanitaria.

Tutti i commercianti di alimenti devono munire, a proprie spese, i banchi sul fronte vendita delle opportune protezioni, in modo che l'utenza non possa toccare la merce esposta.

E' vietata la circolazione, il posteggio di automezzi e carri o l'accensione dei relativi motori a scoppio con l'eccezione di quelli elettrici nell'interno delle aree adibite a sede di mercato. I carri e gli automezzi potranno circolare solo prima dell'ora di apertura e dopo l'ora di chiusura del mercato. E' altresì vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico e accendere fuochi, con la sola eccezione di apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi.

In questo ultimo caso le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con se un estintore. Le scorie e le ceneri che dovessero finire sul suolo pubblico dovranno essere raccolte perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana, unitamente agli altri eventuali rifiuti.

ARTICOLO 20
DISPOSIZIONI FINALI

Il Sindaco, con apposita ordinanza, disciplina il funzionamento interno dei mercati, delle fiere e di tutte le altre manifestazioni a carattere commerciale, per quanto riguardo viabilità, igiene, circolazione interna, sicurezza, ed ogni altro aspetto.

In ogni zona adibita a mercato è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico ed il personale addetto alla sorveglianza.

CAPITOLO VIII
PRODUTTORI AGRICOLI
ARTICOLO 21
DISPOSIZIONI GENERALI

Sono ammessi ad effettuare la vendita nei mercati e nelle fiere i produttori agricoli, a condizione che vendano esclusivamente i prodotti ottenuti dalla coltura dei loro fondi, previa domanda in carta legale inoltrata all'Ufficio comunale competente, con i dovuti allegati, per l'assegnazione del posteggio.

ARTICOLO 22
ASSEGNAZIONE DEI POSTI AGLI AGRICOLTORI

Le assegnazioni dei posti destinati agli agricoltori sono effettuate secondo la data di presentazione della domanda. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale è inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano. Qualora le domande abbiano la stessa data si procederà a stilare un'apposita graduatoria stabilita sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza sul mercato desunta dagli atti d'ufficio;
- b) minor numero di concessioni di posteggi;
- c) anzianità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.

Nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con pari punteggio si procederà per anzianità di età e successivamente per sorteggio.

CAPITOLO IX
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO
ARTICOLO 23
CASI DI DECADENZA

In considerazione che è istituito un mercato a carattere annuale la decadenza della concessione del posteggio e conseguente revoca avverrà oltre che per i motivi indicati dal decreto legislativo 114/98 e dalla legge regionale 20/1999, qualora il posteggio non sia utilizzato per 17 giorni salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Le giustificazioni per i casi di assenza previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 20/1999, dovranno pervenire all'ufficio commercio entro otto giorni dall'inizio dell'assenza e farà fede la data del protocollo di arrivo.

Le assenze non comunicate entro il termine saranno considerate ingiustificate.

Non saranno considerate assenze ai fini dell'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 20/1999, le giornate in cui le aree destinate allo svolgimento del mercato saranno dichiarate impraticabili per eventi eccezionali, su disposizione del Sindaco o del Comandante della Polizia Municipale.

CAPITOLO X

FIERE

ARTICOLO 24

AREE DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE

Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

La determinazione delle aree di svolgimento delle manifestazioni fieristiche sono stabilite dall'articolo 3 del presente regolamento.

ARTICOLO 25

POSTEGGIO E RELATIVE DIMENSIONI

Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità che è data in concessione al titolare dell'attività.

Per posto di vendita si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.

Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.

I posteggi hanno un fronte di ml. 7,00 e un retrobanco di ml. 5,00 per una superficie totale pari a mq. 35,00.

I posteggio contrassegnati con il numero 5 e 6 sono riservati agli agricoltori ed hanno un fronte di ml. 4,00 e un retrobanco di ml. 5,00 per una superficie totale pari a mq. 20,00.

La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare.

In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzi al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.

E' vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posto ad un'altezza minima dal suolo di m. 2 (due), misurata nella parte più bassa e deve presentarsi in modo decoroso alla vista. E' vietato l'uso di tende le cui dimensioni impediscono la libera circolazione degli acquirenti.

E' altresì vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.

ARTICOLO 26

RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLE FIERE

Le procedura di rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere sono disciplinate dall'articolo 13 della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20. La durata della concessione del posteggio è uguale a quella della fiera.

Qualora per una stessa manifestazioni giungessero più istanze, il comune provvederà a redigere una graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- c) titolarità di posteggio al mercato;
- d) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio dell'U.S.L.;
- e) attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi;
- f) ordine cronologico di spedizione.

ARTICOLO 27

REVOCA DELLA ASSEGNAZIONE DELL'AREA

Per motivi di pubblico interesse, il comune può revocare l'assegnazione dell'area, senza alcun onere o rischio per il comune stesso.

ARTICOLO 28

CALENDARIO-ORARIO

La fiera si svolgerà secondo il calendario-orario della manifestazione a cui si riferisce stabilito volta per volta con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 29

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA. TERMINI

Le domande di partecipazione alla fiera, in bollo competente, devono essere indirizzate al Sindaco e spedite al comune esclusivamente con lettera raccomandata, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera. Il termine è perentorio.

Si considerano inviate in tempo utile tutte quelle consegnate all'ufficio postale accettante, entro detto termine.

La graduatoria degli ammessi è affissa all'albo pretorio del comune almeno 10 giorni prima di quelle previsto per l'inizio della fiera.

Alla istanza devono essere allegati i titoli atti a giustificare eventuali priorità nell'assegnazione, nonché copia dell'autorizzazione posseduta.

CAPITOLO XI
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
ARTICOLO 30
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

In occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

CAPITOLO XII
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
ARTICOLO 31
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è possibile sull'intero territorio comunale. Per motivi di viabilità stradale, di circolazione interna e di arredo urbano si ritiene opportuno vietare tale forma nei centri abitati. Il commercio su area pubblica in forma itinerante è altresì vietato ad una distanza a raggio di mt. 50 nelle aree ove si svolge il mercato o la fiera di cui all'articolo 2 nel giorno di mercato o fiera per tutta la durata dello stesso.

Per i motivi igienico-sanitari il commercio itinerante di prodotti alimentari non in recipienti sigillati, fermo restando il rispetto delle norme sulle attrezzature e sui mezzi adibiti alla vendita e sulla necessità di allacciamento idrico ed elettrico in relazione ai prodotti posti in vendita, non potrà avvenire con sosta in aree non asfaltate o non dotate di pavimentazione impermeabile, o comunque in prossimità di fronti di polverosità (scavi, cantieri, ecc.) o di esalazioni dannose agli alimenti esposti o tali da impartire odori sgradevoli; i mezzi non potranno sostare a distanza inferiore a 20 metri da servizi igienici e a m. 50 da eventuali depositi di rifiuti.

Per ragioni di decoro e di tutela della quiete è inoltre vietato esercitare l'attività di commercio itinerante ad una distanza inferiore a m. 200 dal perimetro dei cimiteri, degli Ospedali o Case di Cura.

E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi nelle immediate vicinanze di scuole ed ospedale; tale divieto è esteso a tutto il territorio comunale prima delle ore 7,30 e dopo le ore 20,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 15,00. I commercianti itineranti devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio.

Ai sensi dell'articolo 11, 5° comma della legge regionale 20/1999, nei giorni festivi e prefestivi nell'area denominata "Tzante de Bouva", la permanenza degli operatori itineranti che vendano esclusivamente prodotti tipici locali non è sottoposta a vincoli temporali. Tali commercianti itineranti devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio.

Il sindaco ha facoltà di stabilire ulteriori divieti che di volta in volta si rendessero necessari in occasioni di manifestazioni di carattere occasionali.

CAPITOLO XIII
NORME SANITARIE E NETTEZZA URBANA
ARTICOLO 32
DISPOSIZIONI GENERALI

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igieniche-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari sia di somministrazione di alimenti e bevande.

ARTICOLO 33
VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

Nel mercato è proibito uccidere, spennare il pollame e sviscerare polli e conigli; è vietato indossare grembiuli insanguinati alla vista del pubblico.

La vendita di polli, conigli e di ogni altro tipo di carne allo stato fresco deve essere fatta su banchi attrezzati con piani di marmo, acciaio inossidabile o altro materiale lavabile, con vetrine di protezione verso il pubblico, possibilmente refrigerate e la merce esposta protetta da reti, veli antimosche e vetri scorrevoli.

I banchi di vendita di generi ittici devono avere il piano di marmo o materiale lavabile inclinato e provvisto di fori per il gocciolamento dell'acqua che non dovrà comunque avvenire sul suolo pubblico; la merce deve essere protetta da reti o veli antimosche.

Tutti i commercianti di alimenti devono munire, a proprie spese, i banchi sul fronte vendita delle opportune protezioni, in modo che l'utenza non possa toccare la merce esposta.

Tali disposizioni sono valide anche per gli autobanchi e per tutte le occasioni di commercio su aree pubbliche.

ARTICOLO 34
OPERAZIONI DI PULIZIA

I venditori abituali o occasionali devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di posteggio sia durante l'occupazione sia all'atto della rimozione del banco stesso.

I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi.

Alla rimozione del banco sarà cura di ogni commerciante riporre i rifiuti in appositi sacchi di polietilene. I sacchi dovranno essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori. I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati accanto ai contenitori.

I posti di vendita dovranno sempre essere tenuti puliti sia anteriormente sia posteriormente e nella parte sottostante del banco.

Al di fuori delle operazioni di vendita i banchi devono essere liberi da merci, da ingombri o da oggetti di qualsiasi natura.

CAPITOLO XIV
RISCOSSIONI DEI DIRITTI DI POSTEGGIO
ARTICOLO 35
SPOSTAMENTO DEL MERCATO

L'eventuale spostamento del mercato o parte di esso, come da articolo 3 del presente regolamento, non pregiudica la riscossione dei diritti di occupazione né interrompe o modifica il corso dell'abbonamento che si intende stipulato per uno spazio generico purché di uguali dimensioni.

ARTICOLO 36
VENDITORI OCCASIONALI

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuto dai venditori occasionali sarà riscosso giornalmente dagli Operatori di Polizia Municipale secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione. Il mancato pagamento di cui all'articolo precedente darà luogo all'espulsione immediata del mercato fatte salve le procedure per la riscossione coattiva del canone evaso e delle somme accessorie dovute in conseguenza della condotta illegittima dell'evasore.

CAPITOLO XV
SANZIONI
ARTICOLO 37
DISPOSIZIONI GENERALI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicheranno a carico dei trasgressori, le sanzioni previste dall'articolo 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 oltre che dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPITOLO XVI
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 38
FURTI ED INCENDI

L'amministrazione comunale non risponde dei furti ed incendi che si verificano nel mercato.

ARTICOLO 39
RIFERIMENTO ALLE LEGGI


Per quanto non specificato nelle presenti norme si fa riferimento alle leggi vigenti.

CAPITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1	Prescrizioni generali	2
CAPITOLO II	ZONE DI MERCATO E LIMITI DI OCCUPAZIONE	
Articolo 2	Modalità di svolgimento commercio su area pubblica	3
Articolo 3	Istituzione, spostamento e soppressione dei mercati	3
Articolo 4	Posteggio e relative dimensioni	3
CAPITOLO III	AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE	
Articolo 5	Rilascio autorizzazioni amministrative	5
Articolo 6	Revoca del posteggio	5
Articolo 7	Migliorie	5
CAPITOLO IV	VIABILITÀ	
Articolo 8	Area destinata alla sosta dei veicoli	6
Articolo 9	Circolazione interna	6
CAPITOLO V	ORARI	
Articolo 10	Orario di vendita	7
CAPITOLO VI	ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	
Articolo 11	Disciplina generale	8
Articolo 12	Venditori abituali: definizione	8
Articolo 13	Criteri di priorità	8
Articolo 14	Assegnazione dei posteggi: graduatoria	8
Articolo 15	Venditori occasionali: definizione	8
Articolo 16	Assegnazione giornaliera dei posti vacanti	8
CAPITOLO VII	DISCIPLINA DELLE VENDITE	
Articolo 17	Ammissione alle zone di mercato per la vendita	9
Articolo 18	Obblighi a carico del commerciante	9
Articolo 19	Divieto per i commercianti	9
Articolo 20	Disposizioni finali	9
CAPITOLO VIII	PRODUTTORI AGRICOLI	
Articolo 21	Disposizioni generali	10
Articolo 22	Assegnazione dei posti agli agricoltori	10
CAPITOLO IX	DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO	
Articolo 23	Casi di decadenza	11
CAPITOLO X	FIERE	
Articolo 24	Aree di svolgimento delle fiere	12
Articolo 25	Posteggi e relative dimensioni	12
Articolo 26	Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere	12
Articolo 27	Revoca della assegnazione dell'area	12
Articolo 28	Calendario-orario	12
Articolo 29	Pubblicazione della graduatoria. Termini	13
CAPITOLO XI	AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	
Articolo 30	Autorizzazioni temporanee	14
CAPITOLO XII	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	
Articolo 31	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	15
CAPITOLO XIII	NORME SANITARIE E NETTEZZA URBANA	
Articolo 32	Disposizioni generali	16
Articolo 33	Vendita di generi alimentari	16
Articolo 34	Operazioni di pulizia	16
CAPITOLO XIV	RISCOSSIONI DEI DIRITTI DI POSTEGGIO	
Articolo 35	Spostamento del mercato	17
Articolo 34	Venditori occasionali	17
CAPITOLO XV	SANZIONI	
Articolo 37	Disposizioni generali	18
CAPITOLO XVI	DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 38	Furti ed incendi	19
Articolo 39	Riferimento alle leggi	19

PIAZZALE CHEZ SAPIN

POSTEGGI FISSI N. 1-2-3-4 MISURE 4,50 X 8,20

RISERVATI AGRICOLTORI N.5-6 MISURE 4,50 x 8,20




AREA
TZANTE' DE
BOUVA

PIAZZALE
(parcheggio auto)

fronte di esposizione

ACCESSO

4	000	5	AGR.	400
			AGR.	400



CANALE

scala 1:200



ORIGINALE

Verbale Di Deliberazione
del Consiglio Comunale N. 4

OGGETTO :

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE.

L'anno duemilaquattro, addì ventidue, del mese di marzo, alle ore 16 e minuti 00, nella sala del Consiglio, convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE:

il Consiglio Comunale

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CERISE GIUSEPPE	Sindaco	X	
CERISE FABIO	Vice Sindaco	X	
PIEILLER BATTISTA	Consigliere	X	
PERRON GIUSTO	Consigliere	X	
PERRUQUET FAUSTINO	Consigliere		X
PICCOT NADIA	Consigliere	X	
CERISE NELLO	Consigliere	X	
PERRON GIOVANNI	Consigliere	X	
BOTTEL ROBERTA	Consigliere	X	
CUIGNON ERIK	Consigliere	X	
PICCOT GIOVANNI	Consigliere	X	
BORROZ ILDO	Consigliere	X	
PIEILLER UBALDO	Consigliere	X	
PIEILLER DANIELE	Consigliere		X
PIEILLER DENIS	Consigliere	X	
Totale		13	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale FAVRE NELLY, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CERISE GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Pareri ai sensi di legge

- Per regolarità contabile attestante la copertura finanziaria PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario: (FAVRE NELLY)
- Sotto il profilo di legittimità PARERE FAVOREVOLE
Il Segretario Comunale: (FAVRE NELLY)

Fénis, 22/03/2004

IL SINDACO

INFORMA il Consiglio Comunale che si rende necessario provvedere allo spostamento del mercato settimanale, con riduzione dei posteggi e con contestuale approvazione della nuova planimetria in quanto la precedente localizzazione risultava non più consona alle esigenze sia degli avventori sia degli operatori su area pubblica;

TALE variazione si rende altresì necessaria al fine di garantire un adeguato equilibrio fra la domanda e l'offerta e, di riflesso, una razionale ed economica rete di servizi al consumatore finale.

IL SINDACO invita pertanto il Consiglio Comunale a prendere una posizione in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco.

DATO ATTO che con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 14/04/2003, esecutiva nei modi di legge, all'oggetto "RIORDINO DEL SETTORE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE".

RITENUTO quindi opportuno e inderogabile provvedere alla modifica in questione al fine di garantire un miglior servizio sia per la popolazione presente sia per gli operatori commerciali su area pubblica.

RILEVATO che la materia in oggetto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e della normativa regionale in materia, rientra nell'ambito dei poteri del Consiglio comunale.

DATO ATTO che in data 17/03/2004 è stata effettuata la concertazione con le associazioni di categoria come previsto dall'articolo 11 della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

VISTA la legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 "Disciplina del commercio su aree pubbliche" e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche".

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità, ai sensi di legge.

A VOTAZIONE unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. DI DARE ATTO dello spostamento del mercato settimanale da Chez Croiset a Chez Sapin e di modificare quindi il regolamento nel seguente modo:

- art. 2 - art. 4 - art. 23 e art. 31

come riportati nel testo coordinato del regolamento allegato alla presente per farne parte sostanziale.